

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIREZIONE**

Via de' Ralli n. 3 – 34128 - TRIESTE

Responsabile del procedimento
dott.ssa Adele Maggiore
0403997535-7565
dip@asugi.sanita.fvg.it

Rif. Nota _____ di data _____

OGGETTO: Disposizioni ex art. 4 Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, coordinato con la legge di conversione n. 76 dd. 28.05.2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione gratuita anti Covid-19.

La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 23.04.2021, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare veterinaria della regione Veneto con nota del 27.04.2021 e la Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna con nota del 05.05.2021, hanno trasmesso a questa Azienda gli elenchi relativi agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, residenti nel territorio di competenza della medesima Azienda, che alla data dell'invio delle note sopra citate non risultavano ancora vaccinati.

Si tratta di un adempimento che discende da un preciso obbligo di legge di fonte primaria. I dati personali oggetto di trattamento saranno resi accessibili soltanto a dipendenti e collaboratori autorizzati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento e saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti. I soggetti autorizzati a trattare i dati sono vincolati, oltre che al rispetto delle rigide regole imposte dalla normativa sulla privacy, anche dai regolamenti aziendali e dal segreto d'ufficio.

**Le chiedo di trasmettere a questo Dipartimento di Prevenzione, con PEC o
Raccomandata R.R., entro 5 giorni dal ricevimento della presente**

la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;

Ovvero

l'omissione o il differimento della stessa mediante attestazione del Medico di Medicina Generale, come previsto dal comma 2 dell'articolo in oggetto;

Ovvero

le modalità ed i termini entro i quali la S.V. vorrà adempiere all'obbligo (estremi della prenotazione in CUPWEB) di cui sopra e successivamente a somministrazione avvenuta l'invio, non oltre tre giorni, della certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo;

Ovvero

documentazione comprovante l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, come ai sensi del comma 1 dell'articolo in oggetto.

Si rammenta che, ai sensi di quanto sancito dall'art. 4 comma 6 del Decreto in parola, decorsi i termini di cui al precedente comma 5, l'azienda sanitaria *“accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e (...) ne da immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”*.

Certo della Sua collaborazione porgo cordiali saluti

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
- dott.ssa Adele Maggiore